

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 8 gennaio 1952, n. 6, - che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori legali, in successione del precedente ente di previdenza (legge 13 aprile 1933, n. 406), - ha subito una radicale riforma con la legge 20 settembre 1980, n. 576 (dal sistema a capitalizzazione a quello «a ripartizione», parametro tra contribuzione e trattamento pensionistico eccetera). Con la legge 11 febbraio 1992, n. 141, - nella considerazione delle sfasature manifestatesi nel periodo decennale di «messa a regime» - sono state apportate modifiche e integrazioni di assestamento, per assicurare una giusta pensione, anche per decoro e dignità, in osservanza ed attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione.

Ma, in detta legge n. 141 del 1992 (affrettatamente deliberata per la fine della X legislatura) non si è tenuto conto della pensione degli avvocati più anziani e dei vecchi (rimasti fermi al trattamento nella misura previgente, articolo 26 della legge n. 576 del 1980), in particolare quelli già iscritti all'originario ente di previdenza transitati d'ufficio nell'attuale Cassa, e non si è tenuto conto inoltre di quelli che pur se iscritti alla nuova Cassa di previdenza (legge n. 6 del 1952) hanno maturato i 35 anni di iscrizione e contribuzione, per tutti i quali la misura della pensione si aggira ancora su un importo di circa un milione al mese, a fronte della nuova misura di circa sei milioni al mese ex legge 11 febbraio 1992, n. 141.

Per rimediare a tale disuguaglianza è stato presentato al Senato, nella XI legislatura, il disegno di legge n. 675 per «ulteriori modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576», che però non è giunto a decisione a seguito dello scioglimento delle Camere. Identica sorte ebbe, nella XII legislatura, il disegno di legge del Senato n. 1030.

Ricorrendone tuttora le medesime ragioni (di uguaglianza e sotto il profilo delle esigenze di vecchiaia di cui all'articolo 38 della Costituzione) anzi ora maggiormente aggravate, - e peraltro risulta ora anche alleviato l'onere per la Cassa in dipendenza dell'attuale ridotto numero di beneficiari (trattandosi di una fascia man mano in via di estinzione nel tempo), - si ritiene di ripresentare la proposta, doverosamente.

Non va disatteso in proposito che tutti i beni del disciolto ente di cui alla legge 13 aprile 1933, n. 406, furono all'epoca assorbiti dalla nuova ed attuale Cassa nazionale di previdenza e di assistenza (articolo 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6).

Una pensione di circa un milione di lire per mensilità ovviamente non consente la possibilità di una vita dignitosa e men che mai decorosa, specie se si tiene conto che, raggiunta la vecchiaia, l'avvocato o il procuratore non è più ovviamente nelle condizioni fisiche di assicurarsi un reddito professionale men che decoroso.

La legge previdenziale 20 settembre 1980, n. 576 - con l'articolo 2 - ha introdotto il nuovo sistema che proporziona al reddito la misura della pensione, ciò che è gravemente lesivo per i vecchi avvocati e procuratori, sia per quelli iscritti negli albi, vigente la vecchia legge dell'ente di previdenza (13 aprile 1933, n. 406), sia per i vecchi iscritti con la legge dell'8 gennaio 1952, n. 6, poiché il principio sancito nella citata legge n. 576, mentre da un lato non considera i diritti qualitativi quesiti dai vecchi avvocati e procuratori, che avevano già lungamente versato contributi sotto qualsiasi forma a favore del disciolto ente e dell'attuale Cassa, dall'altro lato privilegia i giovani avvocati e procuratori, che hanno tutta una vita avanti a loro per poter godere in avvenire, grazie ai loro migliori e adeguati redditi, della più degna e decorosa pensione.

Difatti i vecchi avvocati e procuratori hanno sempre pagato i relativi contributi ed hanno avuto per decenni e decenni gli oneri delle marche previdenziali, dette anche «Cicerone»; ed hanno prestato per decenni e decenni sempre gratuitamente il loro lavoro a favore della giustizia, sia assumendo la difesa di ufficio avanti alla autorità giudiziaria, sia esplicando le funzioni di pubblico ministero nelle udienze penali avanti alle preture (attività ora retribuite come previsto dalla nuova normativa). Ma ai vecchi avvocati è rimasto quel trattamento pensionistico, che ha purtroppo mantenuto loro una pensione di fame; ciò è lesivo anche del principio della solidarietà e dignità previsto dalla Costituzione.

L'articolo 1 della citata legge n. 141 del 1992, che prevede aumenti della pensione nei limiti ivi indicati, non rende giustizia ai vecchi avvocati e procuratori perchè l'applicazione di tali aumenti lascia di fatto in loro favore pensioni di fame e comunque nessuna possibilità di potere adeguatamente migliorare la loro posizione pensionistica, data la cennata loro tarda età.

È necessario quindi ed urgente che il Parlamento, ai fini di giustizia, ponga termine a tale increscioso e disumano stato di cose mediante l'elevazione in loro favore del mi-

nimo di pensione a lire 2.500.000 mensili e che a ciò provveda mediante l'approvazione di una aggiunta all'articolo 2 della citata legge 20 settembre 1980, n. 576, così come modificato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141. L'importo di lire 2.500.000 risulta notevolmente inferiore a quello suggerito dalle rilevazioni ISTAT.

Peraltro l'onere finanziario che ne scaturirà a carico della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza sarà modesto stante il numero esiguo di quegli avvocati e procuratori, ormai in via di estinzione, che potranno godere dei benefici, con la presente proposta di legge invocati.

Va anche aggiunto che la Cassa di previdenza degli avvocati possiede un importante patrimonio immobiliare, ora divenuto anche economicamente redditizio. Più importante ancora è il patrimonio mobiliare, con avanzi di centinaia di miliardi ogni anno, che vengono destinati ed accrescere il patrimonio immobiliare, mentre ancora più giusto appare sanare precedenti situazioni, assolvendo all'obbligo istituzionale di garantire un adeguato trattamento pensionistico.

Non può sfuggire l'urgenza della proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto, nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione. Agli avvocati e procuratori legali che alla data della entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 141, risultino pensionati con almeno trentacinque anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, è corrisposta una pensione, in tredici mensilità annue, nella misura non inferiore a lire duemilionicinquecentomila mensili, con decorrenza pari a quella fissata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141».